

comportamento del sindaco di Treviso che, in una delle città in cui è più significativo l'apporto dei lavoratori extracomunitari all'economia, continua a disimpegnarsi a fronte delle esigenze delle comunità straniere presenti, siano quelle dell'abitazione, dell'integrazione o dei luoghi di incontro sociale, culturale e religioso, ricorrendo a linguaggi offensivi nei confronti di altre religioni ed altre culture nazionali;

b) se sia ulteriormente giustificabile il ricorrente attacco del sindaco di Treviso ai processi di integrazione sociale e culturale dei lavoratori extracomunitari, accomunando costantemente i problemi della sicurezza dei cittadini e la presenza dei lavoratori stranieri;

c) se ritenga doveroso attivarsi avvalendosi dei poteri conferitigli dal testo unico sugli enti locali rispetto al comportamento del sindaco di Treviso, il quale nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni continua con le sue dichiarazioni a creare un clima di intolleranza e razzismo e di sempre maggior diffidenza nei confronti dei lavoratori stranieri.

(3-01708)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta immediata:

GRIGNAFFINI, CAPITELLI, SASSO, MARTELLA, TOCCI, CARLI, CHIAROMONTE, LOLLI, GIULIETTI, RUZZANTE, INNOCENTI e MONTECCHI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati si trova ad esaminare quasi contestualmente due provvedimenti approvati di recente dal Senato della Repubblica, ossia la legge delega « per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istru-

zione e formazione professionale » e la legge costituzionale recante « modifiche dell'articolo 117 della Costituzione », i cui contenuti appaiono in palese contraddizione tra loro;

il quadro normativo definito dal progetto di legge costituzionale, che prefigura la devoluzione alle regioni delle competenze legislative in materia di scuola e formazione professionale, compresa la definizione degli *standard* minimi delle prestazioni, è in contraddizione con il principio stesso della discussione di un progetto che dovrà delegare il Governo a redigere uno o più decreti legislativi riguardo esattamente la definizione di questi *standard*, in base ai quali le regioni saranno in grado di legiferare e regolamentare a loro volta;

questa profonda contraddizione, unita al malessere causato dalle scelte del Governo che ha tagliato ingenti risorse finanziarie alla scuola pubblica, ha fatto sì che tutte le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di settore hanno manifestato il disagio provocato proprio dall'incertezza e dalla confusione che le norme in discussione generano rispetto agli indirizzi e ai possibili scenari che si realizzeranno nella scuola —:

quali siano le priorità, le strategie e gli indirizzi politici e legislativi del Governo in materia di scuola e formazione. (3-01701)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

l'obiettivo di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili si realizza

con la cooperazione di vari soggetti istituzionali, ciascuna nelle rispettive aree di competenza;

nel contesto delineato dall'attuale normativa sulla materia e sulle responsabilità che attengono alla singola istituzione scolastica, la figura del collaboratore scolastico è parte estremamente significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili; nelle varie fasi contrattuali, infatti, le mansioni di assistenza di base agli alunni disabili sono state più volte modificate e, per ultimo, sono state inserite nel profilo professionale dei collaboratori scolastici, con il trasferimento di parte di queste funzioni dagli enti locali alle scuole;

in seguito a ciò, considerata la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili e al fine di assicurare un servizio qualificato, sono stati previsti corsi di formazione per i collaboratori scolastici, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, articolo 46, in materia di funzioni aggiuntive;

ma, di fatto, i corsi di formazione per i collaboratori scolastici non sono mai stati attivati e le scuole non sono in grado di assicurare quella parte di assistenza di base di loro competenza;

intanto, con il decreto cosiddetto « salva deficit » del 29 novembre 2002, sono stati decurtati fondi del bilancio 2002 del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono stati bloccati pagamenti per oltre un miliardo di euro, mentre, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2003, la Commissione bilancio del Senato della Repubblica ha approvato un emendamento con cui si introduce un *bonus* — per un totale di 90 milioni di euro per i prossimi tre anni — per chi chiede di iscrivere i figli in una scuola non statale —:

se non ritenga di dover intervenire urgentemente e con tutti i mezzi necessari per avviare i corsi di formazione che

preparino i collaboratori scolastici allo svolgimento delle loro delicate mansioni, al fine di garantire concretamente agli alunni disabili il diritto inalienabile all'assistenza di base. (3-01702)

Interrogazione a risposta in Commissione:

FATUZZO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124, i modifica e integrazione del testo unico delle leggi in materia d'istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994, rappresenta senza dubbio una importante riforma legislativa per il personale scolastico, in particolare per quanto riguarda il sistema di accesso ai ruoli che ne esce profondamente modificato;

la nuova disciplina dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria abbia luogo, per il 50 per cento di posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo dalle cosiddette graduatorie permanenti: gli elenchi dove vengono inclusi, in primo luogo, i docenti precari in possesso di abilitazione all'insegnamento e di particolari requisiti di servizio;

le norme per la redazione delle graduatorie permanenti erano contenute in due decreti ministeriali, in parte annullati dal Tar del Lazio: il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 e il decreto ministeriale maggio 2000, n. 146: il sistema disegnato dai due documenti prevedeva inizialmente la costituzione di graduatorie divise in quattro fasce;

in seguito, considerata l'urgenza di definire il considerevole contenzioso aperto nei confronti dei decreti di attuazione, il legislatore ha varato il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, al fine di adottare disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

il decreto-legge, anticipando in parte le decisioni del giudice amministrativo, ha modificato il sistema di articolazione in fasce delle graduatorie permanenti prevedendo solo due scaglioni: nel primo scaglione sono confluiti gli appartenenti alla prima e seconda fascia di cui al decreto ministeriale n. 146 del 2000, (vale a dire i precari storici e gli aspiranti che, alla data di presentazione delle domande, avevano maturato i 360 giorni di servizio con relativo possesso di abilitazione), mentre le restanti fasce sono state unificate nel secondo scaglione;

recentemente, alcune decisioni del Consiglio di Stato, oltre a confermare la legittimità di tale ultima previsione normativa, hanno ribadito tuttavia la priorità accordata ai docenti in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, docenti prima previsti nella seconda fascia ed ora inseriti nel primo scaglione;

resta il fatto che il nuovo sistema di accesso ai ruoli del personale docente, come sopra descritto nel suo *iter* alquanto travagliato, necessita — anche a seguito delle critiche e dei suggerimenti espressi da autorevoli esponenti del mondo della scuola — di essere ulteriormente rivisto al fine di migliorarne il contenuto e sanare alcune situazioni discriminatorie;

emblematico al riguardo è il caso della professoressa Fiorenza, la quale ha prestato servizio presso la scuola pubblica per oltre un decennio, ottenendo un considerevole punteggio con notevoli sacrifici in quanto ha svolto il proprio servizio in quattro classi di concorso differenti, rispetto ad altri docenti che hanno avuto la « fortuna » di svolgerlo in un'unica classe di concorso, cumulando in quest'ultima tutto il punteggio acquisito;

nonostante svariati anni di servizio — che la legge ha totalmente cancellato — la Fiorenza aveva una legittima aspettativa a vedersi riconosciuto il servizio ed i titoli in suo possesso, al fine di collocarsi utilmente

nelle graduatorie e ottenere un ristoro dopo oltre un decennio di precariato cronico;

allo stato essa risulta gravemente danneggiata e penalizzata dalla nuova normativa in quanto, nonostante l'anzianità di servizio conseguita, non possedeva i 360 giorni di servizio richiesti dalla legge alla data del 25 maggio 1999 — data di pubblicazione della legge n. 124 del 1999 — né tanto meno li possedeva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente (anno 2000);

questa situazione — fortemente discriminatoria per la Fiorenza — ha determinato la spiacevole conseguenza, con il passaggio delle nuove graduatorie, di essere stata inserita nel secondo scaglione con una notevole perdita di punteggio, in quanto il nuovo sistema ha totalmente vanificato l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999;

tale penalizzazione costituisce una forte disparità di trattamento per la Fiorenza che si vede relegata in uno scaglione deteriore insieme a docenti che in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno ottenuto per la prima volta l'inserimento nel 2000, e quindi giovanissimi, senza alcuna esperienza, e con pochissimi giorni di servizio effettivo; e magari con un punteggio superiore in quanto provenienti dalle scuole di specializzazione;

in questo quadro emerge tutta la indeterminatezza della nuova normativa scolastica perché non rispetta le finalità della legge n. 124 del 1999, che era improntata a salvaguardare i soggetti in possesso di una notevole anzianità di servizio e versanti in una condizione di risalente sofferenza lavorativa, rispetto a soggetti che senza vantare l'anzianità di servizio hanno di recente superato un concorso per l'abilitazione;

in realtà, l'applicazione della legge n. 124 del 1999, ha portato a risultati

diversi da quelli prefissati, in quanto non solo non ha salvaguardato i diritti acquisiti negli anni precedenti dai soggetti che si trovavano nelle stesse condizioni della Fiorenza ma li ha addirittura penalizzati, vanificando tutto il servizio svolto in passato e dimezzando il punteggio sino ad allora acquisito;

in particolare, l'evento più caratterizzante la disparità lamentata è da individuarsi nella richiesta del requisito del possesso dei 360 giorni di servizio effettuati nel triennio scolastico precedente alla data del 25 maggio 1999; infatti, senza nulla levare a chi ne sia in possesso, tale requisito non tiene assolutamente conto del servizio svolto nel passato e azzera, in pratica, oltre dieci anni di servizio —:

se non ritenga opportuno intervenire al fine di modificare la normativa in materia, riformulando in particolare il regolamento di cui ai decreti ministeriali 123 e 146 del 2000, nella parte in cui nel prevedere il requisito del servizio di 360 giorni non si limiti a considerare solo il triennio precedente al 25 maggio 1999, ma estenda tale periodo ad un ulteriore triennio (1999-2002), ciò al fine di tutelare i diritti acquisiti e consentire a coloro che si trovano nelle condizioni della professoressa Fiorenza di poter accedere allo scaglione superiore;

se intenda predisporre un nuovo sistema di valutazione consistente nel considerare la sussistenza — nel termine previsto dalla legge — di un servizio pari a 180 giorni, oltre al possesso del titolo dell'abilitazione, che consentirebbe l'inserimento provvisorio nell'attuale secondo scaglione, con l'ulteriore previsione che al raggiungimento di un servizio pari a 360 giorni nel triennio immediatamente successivo (1999-2002), si acquisisce automaticamente il diritto a transitare nello scaglione superiore. (5-01487)

Interrogazione a risposta scritta:

ALFONSO GIANNI e TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, del-*

l'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

si sono tenuti a Udine gli « Stati Generali regionali della scuola e della formazione », organizzati dalla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e alla presenza del Ministro Moratti per proporre un modello di riforma locale della scuola;

tale assemblea ha visto l'esclusione di buona parte delle organizzazioni sindacali e dei collettivi studenteschi, che quindi hanno deciso di portare le proprie posizioni pacificamente organizzando una manifestazione;

alcuni studenti, all'interno della sala con regolare invito, di fronte all'impossibilità di parlare hanno, senza alcun atteggiamento aggressivo aperto uno striscione che criticava l'ipotesi di regionalizzazione delle scuole. I ragazzi sono stati subito allontanati con la forza, una ragazza è stata presa per i capelli e stratonata, gli altri spintonati violentemente da rappresentanti delle Forze dell'ordine che poi, una volta lontani dalle telecamere, hanno infierito ulteriormente, come è stato riportato sia dalla stampa locale che nazionale;

nei giorni precedenti, sulla stampa locale, erano trapelate indiscrezioni sul fatto che il Ministro Moratti avesse posto, per decidere la propria presenza a Udine, la condizione che non ci fossero contestazioni —:

se i Ministri siano informati dei fatti e che cosa pensino dell'atteggiamento delle Forze dell'ordine, che anche alcuni sindacati di polizia hanno già condannato;

se risponda al vero che ci sono state pressioni di carattere politico sulle Forze dell'ordine per eliminare una contestazione non gradita al Ministro dell'istruzione;

perché, di fronte a questo grave episodio, nessuna delle cariche istituzionali presenti abbia ritenuto opportuno sospendere i lavori, anche in presenza dell'im-

mediata protesta degli insegnanti che hanno abbandonato la sala. (4-04788)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta immediata:

BINDI, CASTAGNETTI, DUILIO, FIORONI, MEDURI, MOLINARI e BURTON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel 2001, ai sensi dell'articolo 70 della legge n. 388 del 2000, quasi 2 milioni e 300 mila pensionati, titolari di uno o più pensioni il cui importo non superava il minimo, hanno beneficiato del *bonus* di 154 euro (circa 300 mila delle vecchie lire) in occasione del pagamento della tredicesima;

per quanto riguarda il 2002 il *bonus* verrà tolto a circa la metà di quanti lo avevano ricevuto nel corso del 2001;

si tratta di una misura che penalizza i pensionati che percepiscono la maggiorazione sociale, in quanto la maggiorazione stessa è stata considerata, nell'interpretazione compiuta dal Governo, come facente parte dell'importo della pensione al minimo, contraddicendo la *ratio* della norma prevista con la legge finanziaria per il 2001;

la maggiorazione sociale della pensione è un intervento assistenziale ed esente da Irpef, mentre l'importo dalla pensione e dell'integrazione al minimo costituiscono reddito assoggettabile ad Irpef;

le organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil si sono mobilitate e hanno indetto iniziative di protesta, chiedendo il ripristino del *bonus* per i titolari che sono stati ingiustamente privati di tale misura;

l'azione di questo Governo penalizza i pensionati, in quanto oltre al mancato rinnovo del *bonus* per un milione di

pensionati, intende abolire la differenziazione della *no-tax area*, non rifinanzia il fondo per la non autosufficienza, ripristina i *ticket* sulla diagnostica e sulla farmaceutica;

molti dei soggetti interessati dalle misure decurative di cui sopra si trovano gravati da una condizione di non autosufficienza e quindi privi di risorse e servizi, con gravi ripercussioni a carico delle famiglie;

il fondo per la non autosufficienza, ai sensi della legge n. 328 del 2000, non è stato rifinanziato —:

in base a quali criteri la maggiorazione sociale della pensione sia stata considerata parte dell'importo della pensione al minimo, ai fini della mancata corresponsione della misura di cui alla legge n. 388 del 2000, e se sia intenzione del Governo rifinanziare il fondo per la non autosufficienza ai sensi della legge 328 del 2000. (3-01707)

Interrogazioni a risposta orale:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

secondo uno studio della rivista BancaFinanza, che compie una radiografia sulla crisi del mercato del lavoro nel settore bancario, solo nei prossimi mesi, si prevedono 16.000 esuberanti;

dallo studio si evince che il numero degli esuberanti si moltiplica: quasi 9.000 in Banca Intesa, 5.400 in Capitalia, 900 nella Banca Popolare Commercio e Industria, 800 in San Paolo Imi e altrettanti in Bnl, un totale di 20.000 solo a fine anno 2003;

il caso più delicato, stando ai dati dell'analisi della rivista, è quello di Banca Intesa, dove si parla di 8.765 esuberanti dichiarati, su 53.000 dipendenti e dove i sindacati hanno già ricevuto la disdetta a partire dal 2003 di tutti i contratti integrativi e degli accordi aziendali;